

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SGARLATA, MATTARELLI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOLDRIN, AMODIO, SPADOLA, DRAGO, DI LEO, PAVONE, LAFORGIA, VAGHI, URSO, SANGALLI, TAMBRONI

Presentata il 12 agosto 1970

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di alcune categorie di sottufficiali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 dicembre 1965, n. 1366, portò alla normalizzazione della progressione in carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, adeguando le norme sull'avanzamento di essi (a distanza, per altro, di ben dieci anni) a quelle previste con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Ma la citata legge n. 1366 del 1965, per il ritardo con cui era stata emanata, nel mentre apportò miglioramenti non lievi al personale meno anziano, non ne arrecò alcuno agli ufficiali più avanti con gli anni, prossimi ormai al prescritto limite di età, la cui carriera, per di più, aveva subito rallentamenti con remore conseguenti alla immissione frequente nei ruoli organici di personale dalle più svariate provenienze.

La sostanziale ingiustizia che si sarebbe venuta a determinare per gli ufficiali più anziani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, esclusi di fatto dai benefici della legge che andava allora discutendosi, per la im-

possibilità di realizzare nel tempo breve di servizio loro restante le condizioni previste per la promozione, non sfuggì per vero allo stesso relatore alla Camera dei deputati, onorevole Mattarelli, che avvertì come bisognasse « tener presente che quando, nel 1955, venne approvata la legge 12 novembre 1955, n. 1137, si determinò una legittima aspettativa anche per questi ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza. Se il disegno di legge, oggi al nostro esame, fosse stato approvato molto tempo fa, oggi questi ufficiali non si troverebbero in condizioni di veder scoccare il termine per il collocamento a riposo, senza la possibilità di raggiungere il traguardo dell'avanzamento. Si tratta di una aspirazione umana, che la commissione dovrà valutare ».

Considerazioni identiche vennero fatte da altri deputati, ma la urgenza di licenziare il disegno di legge indusse ad accantonare, per il momento, la questione.

Al Senato, dinanzi alla I Commissione permanente il cui disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante, non mancarono

da parte di alcuni senatori rilievi critici, ed un emendamento aggiuntivo, atto ad ovviare alla denunciata situazione di disagio degli ufficiali più anziani, venne presentato.

Ma anche qui, nell'approssimarsi delle ferie natalizie, prevalse la considerazione dell'urgenza e il disegno di legge venne licenziato per modo da tradursi prontamente in legge dello Stato. Non prima però che, ritirato il cennato emendamento, venisse approvato, all'unanimità, un ordine del giorno accettato per altro dal Governo con la sola riserva di sentire il parere del Ministero della difesa esercito, che impegnava il Governo « a provvedere affinché con tutta sollecitudine e con gli atti normativi di necessità gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non valutati oppure idonei e non iscritti in quadro, che fossero raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo entro quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 1965, potessero richiedere, entro il 1969, di essere collocati, con la medesima decorrenza nella posizione di "a disposizione" e che gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non avessero potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, fossero tuttavia valutati e, qualora dichiarati idonei, fossero promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età, applicando ai medesimi la norma di cui all'articolo 57 del disegno di legge in approvazione ».

Si concludeva in tal senso l'iter della legge summenzionata, del 13 dicembre 1965, n. 1366.

La legge 23 gennaio 1968, n. 22, assolvendo, sia pure parzialmente, l'impegno assunto

col riferito ordine del giorno, valse a rimuovere non pochi dei lamentali inconvenienti. Si consentì, difatti, l'avanzamento agli ufficiali che, pervenendo al limite di età negli anni 1966-1967-1968, avessero riportato almeno una valutazione positiva. Parziale adempimento si è detto, poiché restarono tuttavia fuori dai benefici in questione alcuni ufficiali, pochi invero ma per l'appunto i più anziani, in massima parte dei quali col grado di capitano e maggiori.

È con riguardo a costoro, per sanare compiutamente una ingiustizia unanimemente riconosciuta, che viene proposta la presente proposta di legge.

Reputiamo superfluo avvertire che le norme oggi proposte per l'approvazione avrebbero carattere meramente temporaneo; cessando di avere efficacia nell'anno 1968, allorché tutti gli ufficiali, compresi questi ultimi anziani, che sono poi quelli dei giorni meno facili dell'immediato dopoguerra, avranno avuto la possibilità di beneficiare del nuovo sistema di avanzamento, conseguendo, previo giudizio di idoneità, e sia pure con decorrenza dal giorno precedente a quello di cessazione dal servizio, la meritata, sospirata promozione.

Con l'articolo 3 si mira ad evitare che il tempo richiesto dallo svolgimento delle procedure di avanzamento, che sono necessariamente attivate successivamente al 31 dicembre di ogni anno dopo la determinazione delle vacanze, comporti danno agli interessati.

Il sistema è aderente ai principi di carattere generale; ormai da tempo accolto negli ordinamenti del personale, che le vacanze disponibili sono utilizzabili subito dopo la loro formazione anche per l'esigenza di assicurare l'efficienza e funzionalità dei quadri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non ancora valutati per l'avanzamento al grado superiore, che siano stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio negli anni 1966, 1967 e 1968, ove non abbiano conseguito alcuna promozione dopo l'approvazione della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono valutati per l'avanzamento e, qualora dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

ART. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 22, sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si siano trovati o si troveranno nelle stesse condizioni previste in tale articolo negli anni 1969, 1970 e 1971, ove non abbiano conseguito alcuna promozione dopo l'approvazione della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

ART. 3.

Le promozioni al grado di maresciallo di terza classe e di prima classe di pubblica sicurezza sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le relative vacanze.

ART. 4.

All'onere di lire 12.709.655 derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1970 si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si farà fronte mediante riduzione di uguale importo degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.